



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

**Procedura aperta per la fornitura di periodici editi da
case editrici italiane e da case editrici straniere
suddivisa in due lotti
Gara telematica n. 91699**

**Lotto 2
Periodici editi da case editrici straniere**

CIG 8341080CF4

CAPITOLATO SPECIALE



DEFINIZIONI

Aggiudicatario	Il Concorrente primo classificato nella graduatoria di valutazione delle Offerte ratificata da UniTrento.
Appaltatore	Il soggetto vincitore della gara, con il quale UniTrento firmerà il Contratto.
AVCPass	Banca dati nazionale istituita presso l'A.N.AC. per la verifica del possesso dei requisiti generali e speciali per la partecipazione alla gara.
Capitolato prestazionale	Il documento che definisce le caratteristiche tecniche della Fornitura.
Capitolato speciale	Il documento contenente le condizioni generali del Contratto che sarà stipulato fra UniTrento e l'Aggiudicatario.
Concorrente	Ciascuno dei soggetti, siano essi in forma singola, raggruppata o raggruppanda, che presenteranno Offerta per la gara.
Contratto	Il contratto di appalto che sarà stipulato fra UniTrento e l'Aggiudicatario.
Direttore dell'esecuzione del Contratto	La persona fisica, all'uopo indicata da UniTrento, con il compito di gestione del rapporto contrattuale con l'Appaltatore.
Disciplinare di gara	Il documento che fornisce ai Concorrenti le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta.



Capitolato speciale Lotto 2

Documenti di gara	I seguenti documenti: Bando di gara, Disciplinare di gara, Capitolato speciale Lotto 2, Capitolato prestazionale Lotto 2 e loro allegati, che nel loro insieme forniscono ai Concorrenti i criteri di ammissione alla gara, le informazioni necessarie alla preparazione e presentazione dell'Offerta.
Fornitura	L'oggetto dell'appalto.
Mandatario	Per i Concorrenti raggruppati o raggruppandi, il componente che assume il ruolo di capofila del gruppo costituito o costituendo.
Offerta	L'offerta economica che ciascun Concorrente deve presentare per partecipare alla gara.
Ordine	Ordini di Fornitura effettuati nel corso di validità del Contratto da UniTrento.
Responsabile dell'Appaltatore	La persona fisica indicata dall'Appaltatore per la gestione del Contratto, con funzioni di coordinamento e di garanzia del buon funzionamento della Fornitura.
Responsabile del procedimento di gara	Dott.ssa Elisabetta Endrici, PEC: ateneo@pec.unitn.it .
UniTrento	L'Università degli Studi di Trento.



Capitolato speciale Lotto 2

Premessa

L'Università degli Studi di Trento (d'ora innanzi denominata "UniTrento") intende appaltare ad un'impresa specializzata (d'ora innanzi denominata "Appaltatore") la fornitura di periodici editi da case editrici straniere, in qualsiasi formato, anche digitale.

Art. 1 – Norme di riferimento

Il Contratto viene proposto da UniTrento ed accettato dall'Appaltatore come un contratto di appalto disciplinato dalla L.P. 2/2016 e, per quanto da questa non disposto, dal D.Lgs. 50/2016.

Art. 2 – Ordine di importanza dei documenti

Il rapporto contrattuale è costituito e disciplinato dai seguenti documenti, che si elencano in ordine crescente di importanza:

- il Bando di Gara, il presente Capitolato speciale Lotto 2, il Capitolato prestazionale Lotto 2 e i loro allegati;
- l'Offerta dell'Aggiudicatario;
- il Contratto.

La documentazione sopra elencata costituisce inoltre la chiave interpretativa della volontà contrattuale.

Art. 3 – Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto è la fornitura di periodici in formato cartaceo (circa il 40% del lotto) e/o online (circa il 60% del lotto) editi da case editrici straniere.

Le percentuali sopra indicate e vanno considerate delle stime approssimative per la fornitura in oggetto.



Capitolato speciale Lotto 2

Le prestazioni minime richieste sono riportate nel Capitolato prestazionale Lotto 2 e sono da considerarsi come requisiti minimi essenziali della Fornitura. Al Contratto non trova applicazione la clausola di esclusiva di cui all'art. 1567 c.c. e pertanto sarà facoltà di UniTrento acquistare periodici anche da soggetti terzi.

Art. 4 – Verifica in corso di contratto e verifica di conformità

Le procedure di emissione del certificato di verifica di conformità saranno effettuate nei termini previsti dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016. Le verifiche sul contratto saranno suddivise nelle seguenti fasi:

- a) per ogni singola fattura il Direttore dell'esecuzione del contratto provvederà al controllo delle prestazioni effettuate, dell'attivazione dell'abbonamento cartaceo o on-line e l'avvenuto pagamento all'editore ovvero alla contestazione di eventuali difformità rispetto ai termini contrattuali dandone comunicazione al Responsabile del Procedimento;
- b) al termine del contratto UniTrento procederà a redigere il certificato di verifica di conformità finale.

La verifica di cui al punto a) è condizione necessaria per il pagamento di ciascuna fattura. L'emissione del certificato di verifica di conformità finale di cui alla precedente lettera b) è condizione per lo svincolo della garanzia definitiva di cui all'art. 13 e per il pagamento della fattura finale.

Nel caso l'emissione del certificato di verifica di conformità subisca dei ritardi per cause imputabili all'Appaltatore, ovvero si manifestassero difetti o manchevolezze di qualsiasi genere, l'Appaltatore dovrà provvedere a sua cura e spese a tutte le necessarie attività e tali attività sospenderanno il termine di effettuazione della verifica.

Qualora l'Appaltatore non provvedesse nel termine indicato da UniTrento sarà facoltà di UniTrento medesima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 15 che segue.



Capitolato speciale Lotto 2

Ai fini dell'emissione del certificato di verifica di conformità UniTrento verificherà l'integrale pagamento delle prestazioni dei subcontraenti, comunicati ai sensi dell'art. 26 comma 3 della L.P. 2/2016, mediante acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 con la quale l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti.

Art. 5 – Durata

Il Contratto avrà la durata di 48 mesi dalla data di stipula del contratto indicativamente in ottobre/novembre 2020 e avrà a riferimento gli abbonamenti 2021 e anni successivi.

UniTrento si riserva la facoltà di attivare l'Opzione di rinnovo del contratto per ulteriori 24 mesi.

Art. 6 – Importi contrattuali

6.1 Valore complessivo massimo

Il valore complessivo massimo del Contratto, sarà pari a € 4.319.360,00 così suddiviso:

1. € 2.540.800,00 per i 48 mesi di durata contrattuale;
2. € 1.270.400,00 nel caso di attivazione dell'opzione di rinnovo del contratto per ulteriori 24 mesi ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. a) della L.P. 2/2016;
3. € 508.160,00 nel caso di attivazione dell'opzione di incremento dell'importo contrattuale di cui al punto 1 che precede ai sensi dell'art. 27 comma 2 lett. a) della L.P. 2/2016.

6.2 Contratto a misura

Trattandosi di Contratto a misura i corrispettivi contrattuali saranno determinati dal numero effettivo di periodici ordinati (Ordini di Fornitura), ai prezzi di catalogo previsti per la spedizione in Italia per i periodici cartacei e i prezzi di catalogo per i periodici on-line, al netto degli sconti offerti dall'Appaltatore. Qualora il prezzo di catalogo fosse espresso in valuta diversa dall'Euro, l'Appaltatore procederà alla conversione in Euro applicando il cambio del



Capitolato speciale Lotto 2

giorno lavorativo antecedente l'emissione della fattura e pubblicato sulla pagina online “*Euro foreign exchange reference rates*” della Banca Centrale Europea all’indirizzo:

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html;

Le percentuali di sconto saranno fisse e invariabili per l'intera durata del Contratto e per la durata dell'Opzione di rinnovo se attivata da UniTrento.

Gli importi massimi contrattuali indicati all'art. 6.1 che precede non impegnano UniTrento all'acquisto di un quantitativo minimo di Fornitura.

Art. 7 – Ordini e consegne

Gli abbonamenti dovranno essere sottoscritti dall'appaltatore e i fascicoli inviati a UniTrento con le modalità riportate nel Capitolato Prestazionale Lotto 2.

Art. 8 – Responsabile dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà nominare un Responsabile con la funzione di gestire i rapporti con il Direttore dell'esecuzione. Il Responsabile dell'Appaltatore dovrà avere piena conoscenza delle norme che condizionano il rapporto tra le parti ed essere munito dei necessari poteri per la conduzione della Fornitura e dei servizi collegati.

Tutti i contatti con UniTrento in ordine alla gestione del Contratto dovranno essere tenuti unicamente da detto Responsabile, i cui atti impegneranno a pieno titolo l'Appaltatore.

Dovrà essere, altresì, indicato il nominativo di un sostituto del Responsabile dell'Appaltatore per le ipotesi di impedimento o di assenza.

Art. 9 – Reperibilità

Il Responsabile dell'Appaltatore, o il suo sostituto, per tutta la durata del Contratto dovrà essere reperibile – nei giorni feriali in orario d'ufficio dalle ore 9.00 alle 17.00 – dal Direttore



Capitolato speciale Lotto 2

dell'esecuzione per qualunque problema che dovesse, direttamente o indirettamente, influire sul regolare espletamento delle prestazioni contrattuali.

Art. 10 – Direttore dell'esecuzione del contratto

In sede di stipula del Contratto UniTrento indicherà il nome del Direttore dell'esecuzione che curerà gli adempimenti previsti dal presente Contratto e verificherà – con il supporto dei referenti degli uffici ordinanti – il rispetto delle disposizioni contrattuali, evidenziando eventuali deficienze nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ritardi o altre inadempienze riscontrate e provvedendo di concerto con il Responsabile del procedimento alla loro formale contestazione.

Art. 11 – Comunicazioni all'Appaltatore

Le comunicazioni all'Appaltatore, diverse dall'invio degli Ordini (e relative comunicazioni), saranno inviate al Responsabile di cui all'art. 8 che precede ed avverranno esclusivamente per iscritto e a mezzo PEC.

Eventuali osservazioni che il Responsabile dell'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta dovranno essere presentate per iscritto al Direttore dell'esecuzione del Contratto a pena di decadenza entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione stessa, intendendosi altrimenti accettata integralmente e senza alcuna eccezione. Il Direttore dell'esecuzione del Contratto comunicherà al Responsabile dell'Appaltatore, entro i successivi 10 (dieci) giorni lavorativi, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopradetti.

Art. 12 – Comunicazioni dell'Appaltatore a UniTrento

L'Appaltatore deve indirizzare ogni comunicazione diversa dall'invio delle conferme d'Ordine (e relative comunicazioni) al Direttore dell'esecuzione del Contratto esclusivamente per iscritto e a mezzo PEC, tramite il Responsabile dell'Appaltatore.



Capitolato speciale Lotto 2

L'Appaltatore è tenuto a richiedere tempestivamente eventuali documenti o istruzioni, che siano di competenza di UniTrento, di cui abbia bisogno per la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Qualunque evento che possa avere influenza sull'esecuzione della Fornitura dovrà essere segnalato nel più breve tempo possibile e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi dal suo verificarsi. In tali casi l'Appaltatore dovrà presentare una relazione completa dei fatti corredata, ove necessario per la loro corretta comprensione, da adeguata documentazione.

Art. 13 – Garanzia definitiva

Al momento della stipula del Contratto, l'Appaltatore dovrà fornire la prova di aver costituito una garanzia definitiva per l'importo, la modalità e i contenuti indicati dagli artt. 93 e 103 del D.lgs. 50/2016 ed in conformità al D.M. n. 31 del 19/01/2018.

La garanzia fidejussoria deve essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico. UniTrento non accetterà garanzie definitive non conformi allo Schema tipo di cui sopra e/o condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018. Laddove queste condizioni ulteriori fossero destinate a disciplinare esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (ad es. deposito cautelativo) devono recare una clausola espressa di non opponibilità a UniTrento.

La validità della garanzia è stabilita dalla data di stipula del Contratto fino all'emissione del certificato di verifica di conformità finale di cui all'art. 4 che precede.

In caso di attivazione delle Opzioni di cui all'art. 6 la garanzia definitiva dovrà essere adeguata.

In caso di escussione della cauzione, l'Appaltatore dovrà provvedere a reintegrarla, entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, a pena di risoluzione del Contratto.

Capitolato speciale Lotto 2

Art. 14 – Penalità

È applicata una penale pari a € 3,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nella sottoscrizione di ogni singolo abbonamento a decorrere dalle date previste al punto 1.2 del Capitolato Prestazionale Lotto 2 (data di ricevimento dell'ordine da parte di UniTrento o, nel caso di periodici irregolari o in ritardo di pubblicazione, data di pubblicazione), fino ad un massimo di 15 giorni. Trascorso tale termine UniTrento ha facoltà di provvedere autonomamente o avvalendosi di un soggetto terzo alla sottoscrizione dell'abbonamento. All'Appaltatore saranno applicate, oltre alla penale, anche le spese aggiuntive sostenute da UniTrento.

UniTrento si riserva, altresì, la facoltà di applicare una penale pari al 10% del costo annuo dell'abbonamento dei periodici per i quali si lamenta la mancata completa consegna/attivazione per ragioni imputabili all'Appaltatore, oltre alla restituzione della somma eventualmente pagata.

I termini di consegna dei fascicoli **cartacei** sollecitati ai sensi dell'art. 2 del Capitolato Prestazionale Lotto 2 sono essenziali, pertanto se i fascicoli sollecitati non pervengono con le modalità e i termini perentori previsti, UniTrento provvederà autonomamente al recupero sul mercato dei numeri mancanti con addebito all'Appaltatore delle relative spese sostenute, oltre che all'applicazione di una penale pari a € 5,00 per ogni fascicolo non fornito nei tempi previsti. UniTrento si riserva inoltre la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per il recupero dei suddetti fascicoli non pervenuti, anche a mezzo di ditte specializzate a riprodurre i fascicoli originali, fermo restando l'addebito delle relative spese e della penalità all'Appaltatore.

I termini di attivazione dei periodici **online** sollecitati ai sensi dell'art. 2 del Capitolato prestazionale Lotto 2 sono essenziali, pertanto se periodici online sollecitati non vengono attivati nei termini perentori previsti, UniTrento provvederà autonomamente all'attivazione,



Capitolato speciale Lotto 2

con addebito all'Appaltatore delle relative spese sostenute, oltre all'applicazione di una penale pari a € 50,00 per ogni periodico online non attivato nei tempi previsti. UniTrento si riserva inoltre la facoltà di avvalersi di soggetti terzi per l'attivazione dei suddetti periodici online, fermo restando l'addebito delle relative spese e della penalità all'Appaltatore.

L'ammontare delle penalità e il rimborso delle relative spese di recupero potranno essere recuperate avvalendosi della garanzia definitiva di cui all'art. 13 che precede.

Qualora l'ammontare delle penalità superi il 10% (dieci per cento) dell'ammontare contrattuale UniTrento si riserva di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 15 che segue.

Art. 15 – Clausola risolutiva espressa

UniTrento ha facoltà di risolvere il Contratto in danno all'Appaltatore, ai sensi e con gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, mediante comunicazione PEC all'Appaltatore e senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:

- a) quando l'Appaltatore si rendesse colpevole di grave errore professionale o quando interrompesse l'esecuzione del Contratto, anche in presenza di contestazioni;
- b) quando l'Appaltatore non provvedesse entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi a reintegrare la cauzione definitiva che fosse stata anche parzialmente escussa;
- c) quando l'Appaltatore perdesse uno qualsiasi dei requisiti di professionalità e moralità previsti per la stipula del Contratto;
- d) in caso di subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del Contratto;
- e) in tutti gli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato speciale come ipotesi di risoluzione del Contratto;
- f) qualora l'ammontare delle penalità superi il 10% (dieci per cento) dell'ammontare contrattuale;
- g) nelle ipotesi previste dalla L. 13 agosto 2010, n. 136;



Capitolato speciale Lotto 2

h) nelle ipotesi previste dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016.

Fatta salva l'erogazione delle penali nel caso di risoluzione, UniTrento si riserva il diritto al risarcimento di ogni qualsivoglia danno subito.

Per le altre ipotesi si applicano gli artt. 1453 e ss. c.c.

Art. 16 – Modalità di pagamento

I pagamenti, ove non emergano eccezioni sulle relative fatture, saranno effettuati da UniTrento a mezzo del proprio tesoriere entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, salvo comunicazione all'Appaltatore di difetto o non corrispondenza della fornitura rispetto a quanto ordinato. Si ricorda che per motivi amministrativi, pur avendo l'Università di Trento un unico codice fiscale ed un'unica Partita Iva, verrà richiesto all'Appaltatore di mantenere una fatturazione distinta per Centri di costo e, all'interno di questi, per fondo di spesa.

Per favorire l'attività di fatturazione si chiederà l'attribuzione per ogni centro di costo di uno specifico codice di fatturazione.

Di norma le fatture dovranno essere emesse con cadenza mensile, in forma cumulativa.

I pagamenti sono subordinati alle verifiche di cui all'art. 4 che precede e al pagamento all'editore da parte dell'Appaltatore.

Per ogni Fondo di spesa dovrà essere emessa specifica fattura. Le fatture, complete del numero di riferimento del contratto e del CIG, dovranno essere intestate a: Università di Trento - Via Calepina, 14 - 38122 Trento.

Ogni fattura, oltre ai dati obbligatori per legge, dovrà riportare:

- le informazioni elencate al paragrafo 3 del Capitolato Prestazionale Lotto 2;
- il prezzo di catalogo in Euro o, se non stabilito in Euro, nella valuta originale del paese in cui il volume è edito;



Capitolato speciale Lotto 2

- eventualmente, il prezzo cambiato in Euro: l'Appaltatore procederà alla conversione in Euro applicando il cambio del giorno lavorativo antecedente l'emissione della fattura e pubblicato sulla pagina online "*Euro foreign exchange reference rates*" della Banca Centrale Europea all'indirizzo:

https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html;

- la percentuale di sconto offerta;
- il prezzo al netto dello sconto offerto.

In caso di Appaltatore con sede legale in Italia ciascuna fattura dovrà essere trasmessa unicamente in forma elettronica, ai sensi del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013 e dovrà riportare il Codice Univoco Ufficio corrispondente all'ufficio ordinante in osservanza delle modalità previste dalla normativa. Le fatture dovranno essere emesse con esigibilità codice S "scissione dei pagamenti".

L'importo delle fatture sarà bonificato sul c/c che il fornitore preciserà ai sensi dell'art. 17 del presente Capitolato speciale. In caso di contestazioni circa l'ammontare del pagamento richiesto UniTrento provvederà a corrispondere all'Appaltatore nel termine di cui sopra la somma non contestata, previa compensazione con le penali eventualmente applicate.

Sull'importo netto progressivo sarà operata, come previsto dall'art. 30 comma 5-bis del D.Lgs. 50/2016 la ritenuta dello 0,5%. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione del verbale di conformità di cui all'art. 4 lett. b) del presente Capitolato Speciale, previo rilascio del D.U.R.C. regolare e delle verifiche previste dalla normativa.

I termini indicati sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta, perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare e ripartiranno al momento della nuova trasmissione.

Capitolato speciale Lotto 2

Art. 17 – Tracciabilità

L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9bis, della L. 136/2010. L'Appaltatore si impegna, inoltre, a trasmettere:

- entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, gli estremi IBAN del conto corrente dedicato ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010, con l'indicazione delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Il pagamento dei corrispettivi contrattuali è subordinato alla ricezione di detta comunicazione. L'Appaltatore provvede altresì a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- copia dei contratti (o estratto di essi) stipulati con i propri subappaltatori e/o subfornitori a qualsiasi titolo interessati alle prestazioni oggetto del Contratto. Detti contratti (o estratti) dovranno contenere la clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale le parti contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010.

Art. 18 – Oneri e obblighi contrattuali

Tutti gli obblighi e oneri necessari per l'espletamento della Fornitura devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, ad esclusione di quelli eventualmente indicati a carico di UniTrento nel Contratto e nei Documenti di gara. Nessun onere aggiuntivo può essere richiesto dall'Appaltatore o da terzi a UniTrento per imballaggio, spese di cambio, oneri doganali o altro.



Art. 19 – Riservatezza e trattamento dei dati

È onere dell'Appaltatore segnalare e motivare a UniTrento l'esistenza di ragioni che si oppongano alla divulgazione di dati, in quanto la loro diffusione potrebbe essere lesiva delle leggi, dei suoi interessi o, comunque, della concorrenza.

Con la sottoscrizione del Contratto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dalla normativa vigente in materia.

I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza UniTrento, previa comunicazione all'Appaltatore mediante comunicazione via PEC, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare a UniTrento e/o agli enti coinvolti nel Contratto.

L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori e di tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate, degli obblighi di segretezza anzidetti.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che:

Il trattamento sarà improntato ai principi previsti dal GDPR con particolare riguardo alla liceità, correttezza e trasparenza dei trattamenti, all'utilizzo dei dati per finalità determinate, esplicite, legittime, in modo pertinente rispetto al trattamento, rispettando i principi di minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, responsabilizzazione (art. 5 del Regolamento).



Pertanto:

- I dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla presente procedura;
- Il trattamento sarà effettuato con modalità cartacea e/o informatica;
- Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- Il titolare del trattamento è l'Università di Trento nella persona del Magnifico Rettore.
I dati di contatto del Titolare sono: ateneo@pec.unitn.it – ateneo@unitn.it;
- I dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati (c.d. *Data Protection Officer*) sono i seguenti: avv. Fiorenzo Tomaselli – rpd@unitn.it;
- In ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del Titolare del trattamento i diritti di cui al Capo III del Regolamento UE 2016/679, ovvero il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l'integrazione o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento dei dati, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- I dati saranno conservati per il periodo di durata dell'attività e, successivamente, per il tempo o per altre finalità previste dalla normativa vigente ed in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
- Qualora venga riscontrata una violazione del Regolamento UE 2016/679, è possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Art. 20 – Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è responsabile a tutti gli effetti degli adempimenti connessi alle clausole del Contratto, restando implicitamente inteso che le norme contenute nel presente Capitolato speciale sono da esso riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

L'Appaltatore sarà in ogni caso tenuto a rifondere gli eventuali danni che, in dipendenza dell'esecuzione della Fornitura e dei servizi collegati, fossero arrecati a UniTrento.



Art. 21 – Contestazioni

Tutte le contestazioni che l'Appaltatore intenda formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate per iscritto al Direttore dell'esecuzione del Contratto e devono essere debitamente documentate.

Detta comunicazione deve essere fatta entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione.

Qualora l'Appaltatore non espliciti le sue doglianze nel modo e nei termini sopra descritti, esso decade dal diritto di farle valere.

UniTrento comunicherà le sue determinazioni sulle contestazioni presentate nei termini e nei modi prescritti, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della nota di contestazione.

Art. 22 – Foro competente

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra UniTrento e l'Appaltatore sarà competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Art. 23 – Personale dell'Appaltatore

L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, sicurezza, prevenzione degli infortuni e assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, osserva le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate.



Capitolato speciale Lotto 2

Art. 24 – Coordinamento per la sicurezza

Trattandosi di appalto avente ad oggetto una mera fornitura non verranno svolte attività presso le sedi di UniTrento, i costi per le interferenze sono pari a zero e non è necessario la redazione del DUVRI.

Art. 25 – Lingua ufficiale

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, le comunicazioni, la corrispondenza e quant'altro prodotto dall'Appaltatore nell'ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione presentata a UniTrento in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da fedele traduzione in italiano sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

Art. 26 – Subappalto e subforniture

Il subappalto è disciplinato dall'art. 26 della L.P.2/2016 e per effetto della sentenza della Corte di Giustizia Europea (causa C-63/18, sentenza 26 settembre 2019) non trova applicazione al presente appalto la limitazione della percentuale di cui al D. Lgs. 50/2016. Il subappalto dovrà essere preventivamente autorizzato da UniTrento.

L'Appaltatore potrà fare istanza di subappalto solo se ha indicato in fase di offerta le parti della Fornitura che intende subappaltare. Non potrà essere rilasciata l'autorizzazione al subappalto nel caso in cui la dichiarazione di subappalto in fase di offerta sia mancante o irregolare. UniTrento procederà al pagamento diretto del subappaltatore.

L'Appaltatore dovrà trasmettere i contratti stipulati con i subfornitori per le finalità previste dall'art.19 che precede. Inoltre al fine dell'emissione del certificato di regolare esecuzione UniTrento ne verificherà il pagamento attraverso acquisizione di una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale l'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dichiarano di aver provveduto all'integrale pagamento dei subcontraenti.



Capitolato speciale Lotto 2

Art. 27 – Spese contrattuali

L'imposta di bollo assolta virtualmente (autorizzazione n. 106668/14 d.d. 23/12/2014) è interamente a carico dell'Appaltatore. UniTrento provvederà all'invio di apposita comunicazione.

Art. 28 – Nullità del contratto

In caso di violazione dell'art. 531 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 il Contratto sarà nullo.

Art. 29 – Codice etico

L'Appaltatore si impegna a conformare il proprio comportamento alle disposizioni del Codice Etico (D.R. 285 del 29 maggio 2014) e del Codice di comportamento di UniTrento (D.R. 582 del 27 ottobre 2014) nonché alle disposizioni della normativa anticorruzione. Si impegna inoltre a far rispettare le suddette regole al proprio personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

La violazione rappresenterà grave inadempimento contrattuale.

Art. 30 – Recesso in caso di attivazione di nuove Convenzioni

UniTrento ha il diritto di recedere dal contratto alle condizioni e con le modalità prescritte dall'art. 1, co. 13 del D.L. 95/2012 convertito con legge 135/2012.

¹ Art. 53 comma 16-ter: "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti."